

**A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Deliberazione n. 1621 del 22 ottobre 2009 – Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria.**

**PREMESSO che**

- il D.L.vo n° 502/1992 e successive modificazioni recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23.10.1992 n° 421 ed in particolare l’art. 6 comma 2 prevede la stipula di apposito protocollo d’intesa tra Regione e Università per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione in tema di formazione specialistica;
- con i D.D. MM. 11.5.95, 3.7.96, 5.5.97 e 16.5.97 con i quali sono state apportate modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;
- il D.Lgs. n° 368 del 17 agosto 1999 relativo all’attuazione della direttiva 93/16/CEE, in particolare, al Titolo VI detta norme in materia di “Formazione dei Medici Specialisti”;
- il D.Lgs. n° 517 del 21 dicembre 1999 detta norme sulla “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge n° 419 del 30 novembre 1998”;

**RILEVATO**

- che con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 4856 del 5/10/2000 si è provveduto, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, all’approvazione dei Protocolli d’Intesa fra la Regione Campania e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per l’attività di formazione universitaria dei medici specialisti prevista dal Titolo VI del Decreto Legislativo 17/8/1999 n. 368;
- che tali Protocolli sono stati regolarmente sottoscritti, nelle forme di legge;
- che agli stessi è stata data piena e completa applicazione in Regione Campania;
- che si è periodicamente provveduto, da ultimo con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 613 del 13/04/2007, all’aggiornamento della “rete formativa” delle strutture del Servizio Sanitario Regionale da utilizzare per l’attività di formazione dei medici specialisti, che forma parte integrante dei Protocolli stessi;

**RILEVATO che**

- con la deliberazione della Giunta regionale della Campania n° 906 del 23 giugno 2004, si è provveduto all’istituzione dell’Osservatorio Regionale per la Formazione Medico-Specialistica, di cui all’art.44 del D.Lgs. 368/99, ed approvato il documento che ne disciplina l’attività;

**CONSIDERATO che**

- il D.M. del 1 agosto 2005, ha introdotto norme sul “Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;
- il D.M. del 29 marzo 2006 riporta norme sulla “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”;
- il D.M. del 31 luglio 2006 ha modificato il D.M. 1 agosto 2005 nella parte relativa alle scuole di specializzazione in “fisica medica e in “farmacia ospedaliera”;

**VISTI:**

- il D.M. del 25 ottobre 2006 di rettifica del D.M. del 29 marzo 2006;
- il D.P.C.M. del 6 luglio 2007, contenente norme sulla “Definizione dello schema-tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”, in attuazione del disposto di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999;
- il D.M. del 22 gennaio 2008 integrazione del DM 29 agosto 2006
- l’art.9 del Protocollo di Intesa tra l’Università e la Regione Campania per la costituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria integrata con il Servizio Sanitario nazionale;

## CONSIDERATE

- le esigenze di coordinamento delle reciproche finalità e funzioni istituzionali fra la Regione Campania e la Università degli Studi di Napoli Federico II, per cui si rende necessaria l'adozione di uno specifico ed apposito protocollo d'Intesa;

## VISTO

- il "Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria", che allegato al presente atto deliberativo ne costituisce parte integrante e sostanziale, sul quale si sono già positivamente espressi i competenti organi decisionali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";

**LETTI** i pareri espressi in merito dall'A.G.C. Avvocatura - Settore Consulenza Legale e Documentazione, con la nota 142228 del 18/12/2008, e dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, con la nota 1209/UDCP/GAB/GAB del 9/3/2009, ai sensi di quanto previsto dalla nota circolare dello stesso Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale n. 4523/UDCP/GAB/GAB del 24/10/2007, che pure allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

## RILEVATO

- che il succitato Protocollo d'Intesa prevede che il percorso formativo dei discenti venga effettuato presso le strutture della rete formativa, composta dalle Strutture Universitarie in cui trovano sede le singole Scuole di Specializzazione e da quelle del Servizio Sanitario Nazionale coinvolte nella formazione specialistica;
- che siano pubblicate nel BURC in un apposito elenco le strutture che possono comporre la rete formativa regionale in quanto hanno ottenuto il previsto accreditamento perché in possesso dei necessari standard e requisiti, come previsti dal D.M. del 29.03.2006;

## RAVVISATA LA NECESSITA',

- nelle more della pubblicazione di detto elenco, al fine di consentire la continuità delle relative attività formative, di considerare in essere la rete formativa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 613 del 13/04/2007, nonché i relativi patti di collaborazione intercorrenti tra le Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e le strutture del Servizio Sanitario Regionale inserite nella rete;

**RILEVATO** che l'attuazione del protocollo in questione non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

## DELIBERA

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,

- di approvare lo schema di "Protocollo d'Intesa per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria", che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere, nelle forme di rito, dal Presidente della Giunta Regionale e dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";
- di demandare ad un successivo atto monocratico a firma del Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale dell'A.G.C. Piano Sanitario Regionale la pubblicazione nel BURC dell'elenco recante le strutture componenti la rete formativa regionale in quanto hanno ottenuto il previsto accreditamento perché in possesso dei necessari standard e requisiti, come previsti dal D.M. del 29.03.2006;

- di stabilire che, nelle more della pubblicazione di detto elenco, al fine di consentire la continuità delle relative attività formative, siano considerati in essere la rete formativa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 613 del 13/04/2007, nonché i relativi patti di collaborazione intercorrenti tra le Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e le strutture del Servizio Sanitario Regionale inserite nella rete;
- di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione al Settore 02) Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, dell'A.G.C. 19) Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali delle UU.SS.LL., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori dell'A.G.C. Gabinetto della Giunta Regionale 01), nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione (02, dell'A.G.C. Gabinetto della Giunta 01) per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario

*D'Elia*

Il Presidente

*Bassolino*

## **Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede della Giunta Regionale della Campania,

TRA

l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" – C.F. 00876220633 – rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Guido Trombetti, nato a Napoli il 04/04/1949

e

la Giunta Regionale della Campania – C.F. 80011990639 – nella persona del Presidente pro-tempore, Dott. Antonio Bassolino, nato ad Afragola (NA) il 20 marzo 1947 e domiciliato per la carica in Via S.Lucia, 81, Napoli,

### **PREMESSA**

**Visto** il D.L.vo n° 502/1992 e successive modificazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.10.1992 n° 421 ed in particolare l'art. 6 comma 2 che prevede la stipula di apposito protocollo d'intesa tra Regione e Università per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione in tema di formazione specialistica;

**Visti** i D.D. MM. 11.5.95, 3.7.96, 5.5.97 e 16.5.97 con i quali sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

**Visto** il D.Lgs. n° 368 del 17 agosto 1999 relativo all'attuazione della direttiva 93/16/CEE e, in particolare, il Titolo VI "Formazione dei Medici Specialisti";

**Visto** il D.Lgs. n° 517 del 21 dicembre 1999, contenente norme sulla "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della Legge n° 419 del 30 novembre 1998";

**Vista** la delibera della Giunta regionale della Regione Campania n° 906 del 23 giugno 2004, con la quale è stato istituito l'Osservatorio Regionale per la Formazione Medico-Specialistica, di cui all'art.44 del d.Lgs. 368/99, ed approvato il documento che ne disciplina l'attività;

**Visto** il D.M. del 1 agosto 2005, contenente norme sul "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

**Visto** il D.M. del 29 marzo 2006, contenente norme sulla "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione";

**Visto** il D.M. del 31 luglio 2006, modificazione del D.M. 1 agosto 2005 nella parte relativa alle scuole di specializzazione in "fisica medica e in "farmacia ospedaliera";

**Visto** il D.M. del 25 ottobre 2006 di rettifica del D.M. del 29 marzo 2006;

**Visto** il D.P.C.M. del 6 luglio 2007, contenente norme sulla “Definizione dello schema-tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”, in attuazione del disposto di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999;

**Visto** il D.M. del 22 gennaio 2008 integrazione del DM 29 agosto 2006

**Visto** l’art.9 del Protocollo di Intesa tra l’Università e la Regione Campania per la costituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria integrata con il Servizio Sanitario nazionale;

**Considerate** le esigenze di coordinamento delle reciproche finalità e funzioni istituzionali fra la Regione Campania e la Università degli Studi di Napoli Federico II, si conviene quanto segue;

## ARTICOLO 1

La premessa è parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

## ARTICOLO 2 RETE FORMATIVA

**2.1** La rete formativa è composta dalle Strutture Universitarie in cui trovano sede le singole Scuole di Specializzazione e da quelle del Servizio Sanitario Nazionale coinvolte nella formazione specialistica

**2.2** La Regione collabora alle attività di formazione medico - specialistica sia attraverso le Aziende Ospedaliero - Universitarie, che sono le sedi di riferimento per le attività istituzionali delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, sia attraverso le strutture, che possiedano gli standard richiesti, delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico operanti in aree e settori coerenti con quelli propri delle singole Scuole di specializzazione.

**2.3** Al fine di garantire l’ idoneità della rete formativa per le singole Scuole di Specializzazione, le singole strutture che compongono la stessa devono rispettare gli standard e i requisiti generali e specifici stabiliti dal D.M. del 29 marzo 2006 e dal DM 22 gennaio 2008, emanati a seguito della loro determinazione ad opera dell’Osservatorio Nazionale per la formazione medico-specialistica, così come previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 368 del 17 agosto 1999.

**2.4** All’esito delle procedure di verifica di detti standard e requisiti, come previsti dal D.M. del 29.03.2006, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR, è disposto l’accreditamento delle strutture delle Scuole di specializzazione.

**2.5** Sono pubblicate nel BURC in un apposito elenco le strutture che possono comporre la rete formativa regionale in quanto hanno ottenuto il previsto accreditamento.

**2.6** La composizione della rete formativa per le singole Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia istituite presso l’ Università degli Studi di Napoli Federico II è definita da appositi accordi tra l’Università e le Strutture del Servizio Sanitario nazionale indicate nell’elenco di cui al punto 2.5, nel rispetto della normativa richiamata in premessa e di quanto stabilito all’art. 3 del presente Protocollo

**2.7** Regione e Università si impegnano a collaborare, per quanto di rispettiva competenza, con l’Osservatorio Regionale per la Formazione Medico-Specialistica in merito ai compiti per esso previsti dall’art. 44 del D.Lgs 368/99.e dal D.M.del 29 marzo 2006.

### **ARTICOLO 3**

#### **PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ACCORDI ATTUATIVI**

**3.1** Gli accordi attuativi, di cui al precedente punto 2.6, devono essere stipulati sulla base del programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione, prima dell'inizio dell'anno accademico e con cadenza annuale. Essi, prima della sottoscrizione, vengono sottoposti al parere dell'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica che dovrà esprimersi in tempo utile alla definizione dell'accordo prima dell'inizio dell'Anno Accademico. Tali accordi possono essere confermati.

**3.2** Se nel corso dello svolgimento del rapporto convenzionale viene a mutare la persona del dirigente responsabile della struttura dell'azienda sanitaria, il cui nominativo risulta dagli Allegati all'accordo attuativo, tale circostanza non inficerà la validità e l'efficacia dell'accordo medesimo, che continuerà ad esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il Legale Rappresentante della azienda sanitaria ha l'obbligo di comunicare alla Scuola di Specializzazione interessata l'avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai conseguenziali adempimenti burocratici.

**3.3** Unitamente alla comunicazione di cui al precedente p. 3.3 deve essere trasmessa la dichiarazione, a firma del nuovo dirigente responsabile della struttura sanitaria, di presa visione ed accettazione di quanto stabilito nell'accordo attuativo in essere tra l'Azienda sanitaria di appartenenza e l'Università, nonché ogni altra dichiarazione che deve essere resa a firma del medesimo dirigente ai sensi della normativa vigente.

**3.4** Resta salva la facoltà di ciascuna parte di non rinnovare l'accordo attuativo alla sua naturale scadenza annuale

### **ARTICOLO 4**

#### **PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA**

**4.1** All'attività didattica prevista dall'ordinamento e dai piani formativi delle Scuole di specializzazione partecipano gli operatori del Servizio sanitario nazionale operanti nelle Aziende sanitarie di cui al precedente punto 3.1. A tali operatori, in base al D.M. 1.8.2005 e s.m.i. e al D.M. 29.3.2006, sono affidati incarichi sia di:

- titolare di insegnamento, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e nell'ambito della quota di cui al D.M. 29.3.2006;

che di

- tutor, che non potrà seguire più di 3 medici in formazione.

**4.2** La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario ed espletati presso le strutture del Servizio Sanitario nazionale è conferita, su proposta del Consiglio della Scuola, sentito il Legale Rappresentante della relativa struttura sanitaria, dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia ai dirigenti delle strutture medesime, sulla base dei curricula formativi professionali e scientifici degli stessi. I suddetti docenti sono nominati annualmente dal Rettore, senza onere per l'Università e previo nulla osta del Legale Rappresentante della struttura di appartenenza.

### **ARTICOLO 5**

#### **PERCORSO FORMATIVO**

**5.1** Il percorso formativo dei singoli iscritti comprende attività teoriche e pratiche da svolgersi nelle strutture universitarie e del Servizio Sanitario Nazionale, presenti nella rete formativa, nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.lgs. n°368 del 17 agosto 1999 e dal D.M. del 1 agosto 2005.

In particolare:

- a) la formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia si svolge a tempo pieno;
- b) il percorso formativo individuale è preventivamente determinato dal Consiglio della Scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi tra l'Università e le aziende sanitarie interessate, attuativi del presente Protocollo d'Intesa di cui al precedente punto 3.2
- c) ogni attività formativa e assistenziale degli specializzandi si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola cui partecipano anche i docenti del S.S.N., sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità tecnico-formativa. Il numero degli specializzandi per tutore non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni;
- d) la formazione specialistica del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'U.O. alla quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore in coerenza al processo formativo., d'intesa con i dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico o del farmacista in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo;
- e) i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture sanitarie presso cui si svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale individuale annuale.
- f) almeno il 70% delle attività formative è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio);
- g) durante la formazione a tempo pieno, lo specializzando non può svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private. Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi .E' fatta salva la facoltà per ciascun medico di svolgere attività di libera professione intramoenia, nel rispetto della vigente normativa

**5.2** E' altresì stabilito che l'attività formativa degli iscritti alle Scuole di Specializzazione si svolga per almeno due terzi della stessa nelle strutture sanitarie che concorrono alla rete formativa, secondo le modalità stabilite negli ordinamenti didattici e negli accordi tra i Consigli dei docenti delle Scuole e le predette strutture.

**5.3** I Consigli di Facoltà e le Direzioni delle Aziende sanitarie che fanno parte delle reti formative operano, per quanto di rispettiva competenza, anche in collaborazione con l'Osservatorio Regionale per la formazione medico –specialistica, per sviluppare processi di verifica dell'applicazione e dell'attuazione delle convenzioni, dell'effettiva realizzazione dell'attività formativa programmata e dell'attività di tutorato coinvolgendo direttamente anche i medici in formazione.

Gli Uffici opportunamente individuati da ciascun Ateneo e le Direzioni sanitarie aziendali assicurano, in tal senso, per quanto di competenza, la collaborazione con l'Osservatorio Regionale per la formazione medico –specialistica fornendo le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni sue proprie. In particolare, ogni Ateneo, attraverso l'istituzione di uno specifico "Registro delle Scuole di specializzazione", comunica, entro la fine di ogni anno solare:

- le Scuole di specializzazione attive con le informazioni essenziali per identificarne la sede e la direzione;
- il numero di medici in formazione iscritti, per anno di corso, a ciascuna Scuola di specializzazione attivata presso l'Ateneo;
- l'elenco delle strutture afferenti alla rete formativa di ciascuna Scuola, il numero dei medici in formazione che frequenteranno le medesime e i relativi periodi di frequenza.

## **ARTICOLO 6**

### **POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA**

**6.1** All'atto dell'iscrizione alle Scuole Universitarie di Specializzazione in Medicina e Chirurgia, lo specializzando stipula uno specifico contratto annuale di formazione e lavoro, redatto nell'osservanza dello schema-tipo definito nel D.P.C.M. del 6 luglio 2007 ed in attuazione del disposto di cui all'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999.

## **ARTICOLO 7**

### **ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO DEL PERSONALE DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

**7.1** Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n° 368 del 17 agosto 1999, alle singole Scuole di Specializzazione può essere iscritto in sovrannumero il personale dirigente in servizio di ruolo presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Tale iscrizione avverrà secondo la normativa in vigore, a condizione che il richiedente sia risultato idoneo alla prova di selezione.

**7.2** Il Consiglio dei docenti delle Scuole valuterà che in ogni caso il numero dei medici iscrivibili in sovrannumero alle scuole sia compatibile con il volume di attività assistenziali che la rete formativa delle singole Scuole può garantire.

## **ARTICOLO 8**

### **LIBRETTO DI FORMAZIONE ED ATTESTAZIONE DI FREQUENZA**

**8.1** Le attività e gli interventi concordati dal Consiglio della scuola con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati su di un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'Unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta a volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.

## **ARTICOLO 9**

### **PROVE DI VALUTAZIONE**

**9.1** Le prove di valutazione si effettuano presso le strutture delle singole Scuole della Università degli Studi di Napoli Federico II. La Commissione che valuta gli specializzandi per il passaggio al successivo anno di corso e per l'esame finale è integrata con i titolari degli insegnamenti tenuti presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale della rete formativa.

## **ARTICOLO 10**

### **ONERI**

**10.1** Il medico in formazione specialistica, entro un mese dalla immatricolazione, deve fornire all'Università e di volta in volta in copia all'Azienda sanitaria a cui è destinato, la necessaria documentazione atta a dimostrare l'idoneità fisica a svolgere l'attività assistenziale. L'onere di tali accertamenti è a carico della struttura di prima destinazione.

**10.2** L'Università si accolla gli oneri relativi alla docenza dei corsi espletati presso le proprie strutture nonché quelli connessi alla funzione di segreteria amministrativa delle Scuole, al concorso di ammissione, nonché alla copertura e gestione di una polizza assicurativa contro gli infortuni dei medici in formazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 41, comma 3, del d.Lgs. 368/1999.

**10.3** Ai medici in formazione specialistica si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei confronti dei rischi occupazionali e in particolare da radiazioni ionizzanti, previste per i dipendenti di ruolo a carico della struttura sanitaria che gestisce la Unità Operativa alla quale è assegnato dal Consiglio della Scuola il medico in formazione

**10.4** Le strutture extrauniversitarie della rete formativa assicurano lo svolgimento delle attività formative tenute presso le strutture stesse senza oneri per l'Università. Quest'ultima è tenuta a dare comunicazione alle strutture del S.S.N. della frequenza degli specializzandi presso le strutture stesse almeno 45 giorni prima del loro inizio.

## **ARTICOLO 11**

### **FORMAZIONE DEI FARMACISTI AMMESSI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA.**

**11.1** Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per quanto compatibili agli accordi da stipulare con le strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione dei farmacisti ammessi alla scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera. nel rispetto del D.M. 1 agosto 2005 e s.m.i. e D.M. 29 marzo 2006.

**11.2** La struttura del servizio sanitario nazionale presso la quale il farmacista in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi alle attività svolte dal farmacista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale dipendente.

**11.3** Resta fermo per i farmacisti in formazione specialistica quanto disposto ai precedenti pp. 10.2, 10.3 e 10.4.

## **ARTICOLO 12**

### **NORME FINALI**

**12.1** Il presente Protocollo d'Intesa esplica i suoi effetti a decorrere dalla data della sottoscrizione e per la durata di sei anni, salvo disdetta di una delle parti da inviare almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale.



RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 03

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Consulenza Legale e Documentazione

Al Dirigente del Settore  
Piano Sanitario regionale  
Rapporti con gli Organi  
Istituzionali  
Centro Direzionale is. C/3  
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2009. 0142228 del 18/02/2009 ore 11,46  
Dest: Aggiornamento e formazione del personale

Fascicolo: XXXVI/1  
Aggiornamento e formazione del personale



PS 0026-19-02-2009

**Protocollo d'intesa tra Regione  
Campania e Università degli Studi  
di Napoli Federico II e Seconda  
Università**

e pc. Al Capo dell'ufficio Legislativo  
Gabinetto Presidente della  
Giunta Regionale  
Dott.ssa Loredana Cici.



Si riscontra la nota Prot. N. 103555 del 06.02.2009 con la quale è stata formulata la richiesta di parere in ordine allo schema di protocollo d'intesa in oggetto indicato, concernente la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria.

Premesso che, in armonia con i compiti d'istituto, si è proceduto all'esame dello schema trasmesso avuto riguardo al mero profilo di legittimità, prescindendo da ogni esame e valutazione degli atti presupposti e/o connessi che sono, come è noto, di esclusiva competenza del Settore responsabile, in sintonia con il disposto della nota del Capo di gabinetto del Presidente prot. N. 4523/UDCP/GAB del 24.10.2007, alla quale si fa espresso riferimento per gli adempimenti successivi posti a carico del medesimo settore regionale.

Ciò posto si osserva che il presente protocollo trova la sua fonte giuridica nel D.Lvo n. 502/1992 che a norma dell'art. 6 comma 2 prevede appunto la stipula di un protocollo tra Regione e Università per la disciplina della formazione specialistica. Lo schema sottoposto ad esame contiene gli elementi tipici del protocollo di intesa, laddove le parti disciplinano il procedimento formativo dei medici in formazione specialistica, del personale docente e dei tutor, nonché dei farmacisti ammessi alla scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.

FCM

OK

2

Lo schema osservato appare pertanto esente da rilievi critici, si suggerisce di anteporre alla premessa la costituzione delle parti stipulanti nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. Massimo Lacatena

IL COORDINATORE  
Avv. Vincenzo Baroni



*Regione Campania*  
*Il Capo di Gabinetto*  
*del Presidente*

Prot. 1209 /UDCP/GAB/GAB

del - 9 MAR. 2009

A.G.C. Piano sanitario regionale

Oggetto: schema di protocollo d'intesa tra Regione Campania, Università Federico II e Università SUN per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria.

Il testo dello schema di protocollo in oggetto esaminato dall'Ufficio legislativo del Presidente e sul quale l'Avvocatura regionale, con nota PS 0026-19-02-2009 del 18/2/09, ha reso parere favorevole, non si presta ad osservazioni.

Maria Grazia Falciatore

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0233875 del 18/03/2009 ore 09,50

Mitt. IL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE

Fascicolo : 2003 L/1/1.210

Form. del personale comparto sanitario e rapporti  
con le Università - Postazione di Potenzano A

